



COMUNE DI OSASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Resistenza, 1

e-mail: osasco@cert.ruparpiemonte.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DAL 1 GENNAIO 2024 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quindici** del mese di **gennaio** alle ore **18:00**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti Assenti
MIGLIO Adriano Giovanni	Sindaco	Presente
VIOTTI Paolo	Assessore	Presente
GANCI Biagio	Vice Sindaco	Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **MASERA Gabriele**.

Il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DELLA GC N. 5 DEL 15/01/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DAL 1 GENNAIO 2024 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 6 in data 26/04/2021, esecutiva a termini di legge, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 6 in data 26/04/2021, esecutiva a termini di legge, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Tenuto conto che il canone patrimoniale è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Considerato inoltre che il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 160/2019, sostituisce oltre il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Verificato che alla data del 31/12/2023 gli abitanti del Comune di Osasco erano 1151;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;*

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.».

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha stabilito che per la determinazione del canone relativo alle occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, in base alla relativa importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare;

Dato atto inoltre che per la determinazione del canone relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, alla diffusione di messaggi pubblicitari, al servizio delle pubbliche affissioni il territorio comunale è compreso in un'unica categoria;

Verificato che, la determinazione della tariffa articolata per ogni singola tipologia di occupazione avviene applicando alla tariffa base un coefficiente di maggiorazione o di riduzione, individuato tenendo conto di alcuni fattori quali la disponibilità dell'area o il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico;

Ritenuto opportuno approvare le tariffe per il 2024 procedendo ad una rivalutazione generale stabilendo un adeguamento medio generalizzato nella misura del 30% delle sole tariffe pubblicitarie, le tariffe di occupazione e delle affissioni rimangono invariate;

Presa visione dell'elaborato allegato alla presente riportante le tariffe aggiornate;

Rilevato che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio, e della programmazione economica;

Dato atto che con decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 è stato differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, l'adeguamento del 30% delle tariffe del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a decorrere dal 1/1/2024;
- 2) di approvare le nuove tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma precedente e riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di confermare le tariffe del canone di occupazione del suolo pubblico riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di confermare le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e riportate nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(MIGLIO Adriano Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MASERA Gabriele)

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.
Lì 18-01-2024

Il Responsabile del Servizio
rag. Biga Morena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, come previsto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio web di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-01-2024 n. reg. 54

- ☐ è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì 18-01-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MASERA Gabriele)

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio web di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-01-2024 al 02-02-2024, senza reclami.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-01-2024 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'Albo Pretorio web di questo Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Lì 02-02-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MASERA Gabriele)